

LA NUOVA NORMATIVA

Dal 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legislativo n° 81 " Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro " integrato e corretto dal D.Lgs 3 Agosto 2009 n° 106 .

LE DISPOSIZIONI ABROGATE

DPR 27/04/1955, n. 547 , DPR 7/01/1956 n. 164,
DPR 19/01/1956, n. 303 , D.Lgs 15/08/1991, n.277 ,
D.Lgs 19/09/1994, n.626 ,D.Lgs 14/08/1996, n.493,
D.Lgs 14/08/1996, n.494 , D.Lgs 19/08/2005, n.187 .
articolo 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4/07/2006
n.223 , L.ge 3/08/2007, n.123.

GLI ATTORI DEL D. Lgs 81/2008

Il D.Lgs 81/2008, quindi, individua le seguenti figure:

- Il Datore di Lavoro
- Il Dirigente
- Il Preposto
- Il Lavoratore
- Il Medico Competente
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione

- L'Esperto Qualificato
- Gli addetti alle Emergenze
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Gli Organi di Vigilanza
- Progettisti , fabbricanti , fornitori , installatori

GLI ARTICOLI DEL D. Lgs 81/2008

Titolo I : (da art. 1 a art. 4) Disposizioni generali

Art. 15 : misure generali di tutela

Artt. 17 e 18 : Obblighi del Datore di lavoro , Dirigente

Art. 19 : Obblighi dei Preposto

Art. 20 : Obblighi dei lavoratori

Artt. 22-24 : Obblighi progettisti, fabbricanti , fornitori , installatori

Art. 25 : Obblighi del Medico Competente

Artt. 28 – 30 : Valutazione dei Rischi

Artt. 31 – 35 : Servizio di Prevenzione e Protezione

Artt. 36 e 37 : Formazione Informazione e addestramento

Artt. 38 - 42 : Sorveglianza Sanitaria

Artt. 43 – 46 : Gestione delle Emergenze

Artt. 47 – 52 : Consultazione e partecipazione dei RLS

Titolo II – Luoghi di lavoro (da art. 62 a art. 68) ;

Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (da art.69 a art. 87) ;

Titolo IV – Cantieri Temporanei o Mobili (da art. 88 a art. 160) ;

Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (da art. 161 a art. 166) ;

Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi (da art. 167 a art.171) ;

Titolo VII– Attrezzature munite di videoterminali (da art.172 a art 179)

Titolo VIII – Agenti fisici (da art. 180 a art. 220) ;

Titolo IX – Sostanze pericolose (da art. 221 a art. 265) ;

Titolo X - Esposizione ad agenti biologici (da art. 266 a art. 286) ;

Titolo XI – Protezione da atmosfere esplosive (da art. 287 a art. 297) ;

Titolo XII – Disposizioni in materia Penale e Procedura Penali.

Art. 17 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

- L'articolo individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro.
- In particolare non sono delegabili:
 - La valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti all'articolo 28;
 - La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il Medico Competente , fornirgli le informazioni necessarie , richiedergli l'osservanza degli obblighi previsti ;
- nominare il RSPP , fornirgli le informazioni necessarie;
- designare i lavoratori incaricati nell'attuazione delle misure di emergenza ;

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- mettere i lavoratori in condizione di operare con la massima sicurezza, attraverso l'informazione, la formazione e il controllo, nonché attraverso l'applicazione e l'aggiornamento delle misure necessarie per garantire la loro tutela;
- richiedere l'osservanza delle norme vigenti e disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- astenersi dal richiedere la ripresa delle attività in caso di persistenza del pericolo ;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria;
- consentire ai lavoratori di esercitare i propri diritti di partecipazione e rappresentanza;
- comunicare all'INAIL i nominativi degli RLS
- elaborare il documento di valutazione dei rischi;
- consegnare agli RLS copia del Documento della valutazione dei rischi;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando previsto;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento quando previsto;
- convocare le riunioni previste dalla norma;
- Comunicare al Medico Competente le cessazioni dei rapporti di lavoro.

Art 19 : GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

- I preposti, che hanno obblighi di frequentare appositi corsi (ex art 37), devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto un formazione specifica accedano a zone che li espongono a rischi ;
- richiedere l'osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio e in caso di emergenza dare istruzioni in merito all'abbandono del luogo di lavoro ;

- astenersi dal richiedere la ripresa delle attività in caso di persistenza del pericolo ;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente ogni condizione di pericolo che si verifica durante il lavoro ;
- vigilare e disporre le azioni nei casi di emergenza.

Art 20 : OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro ;
- I lavoratori hanno un ruolo attivo nel sistema di sicurezza, devono rispettare gli obblighi ma anche collaborare con il datore per migliorare le condizioni di salute e sicurezza collettiva e individuale ;
- Utilizzare correttamente le attrezzature , le sostanze , i preparati nonché i dispositivi di sicurezza ;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente o al Preposto ogni condizione di pericolo che si verifica durante il lavoro ;
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo ;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la propria o l'altrui sicurezza;
- Partecipare ai programmi di formazione , informazione e addestramento ;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal Medico Competente ;
- Nei casi previsti esibire la tessera di riconoscimento.



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Artt. 36 e 37

(D.Lgs 106/2009)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 6

La sicurezza, la tutela e la salute nei luoghi di lavoro

La Normativa

Il Datore di Lavoro
I Dirigenti - I Preposti
I Lavoratori



Servizio Prevenzione e Protezione

C.so Calatafimi n° 217/219

Tel.091598260/0916563582 – fax 0916574146 - Cell. 3204644808

Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro"

